

TRIBUNALE DI TORINO

SESTA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI TORINO

Sesta Sezione Civile

R.G. n. 4135/2018

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI EX ART. 14 TER E SEG. L. 3/2012

Il giudice delegato

PREMESSO

I signor _____ e _____, trovandosi in una situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, hanno chiesto al Tribunale la pronuncia di apertura del piano di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. dell'art. 14 ter della l.3/12.

I predetti infatti si trovano in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012, ossia in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non hanno subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012.

L'OCC dott. Davide Borla ha depositato una relazione particolareggiata prescritta dall'art. 14 ter comma 3 l. 3/12.

Sono inoltre stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3, L. n. 3/2012 ossia l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la dichiarazione della situazione reddituale, la relazione particolareggiata.

-L'indebitamento

La situazione debitoria dei ricorrenti è la seguente:

TOTALE DEBITI personali del signor _____	€.	26.624,53
TOTALE DEBITI personali della signora _____	€.	5.417,24
TOTALE DEBITI cointestati del signor _____ e della signora _____	€.	5.533,85
212.454,53, oltre alle spese condominiali future		



-La situazione economico-patrimoniale è la seguente:

A) Beni immobili.

I ricorrenti sono comproprietari, per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno in regime di comunione legale, dei seguenti beni immobili:

- un alloggio sito in _____ via _____
- un box auto sito in _____, via _____

Formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili:

- ipoteca volontaria a favore di _____ S.p.A., derivante da atto di mutuo a rogito notaio, dott. _____ del _____ giugno 2007 rep. _____ del complessivo importo di euro 255.000,00, contro _____
- trascrizione di pignoramento immobiliare emesso dal Tribunale Ordinario di Torino in data 20 dicembre _____ rep. _____, a favore del Condominio di Via _____, contro _____
- trascrizione pignoramento immobiliare da parte di _____ S.p.A. (_____ S.p.A.) nei confronti della ricorrente _____ per la residua quota di $\frac{1}{2}$;

Valore indicativo del bene: sulla base della perizia di stima redatta dal Geom. _____ nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio esperita nella procedura esecutiva immobiliare avviata dal Condominio di via _____, il valore di mercato è pari ad €. 205.000,00 (di cui €. 190.000,00 per l'alloggio ed €. 15.000,00 per il box auto).

I ricorrenti non hanno ulteriori beni immobili oltre a quelli indicati nella presente domanda.

B) Beni mobili registrati.

Il ricorrente, signor _____, è proprietario del seguente bene mobile registrato:

- un'autovettura, marca e modello _____, targata _____

Tale autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

La ricorrente, signora _____, è proprietaria del seguente bene mobile registrato:

- un'autovettura, marca e modello _____, targata _____

Tale autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

I ricorrenti affermano che i beni mobili, facenti parte dell'arredamento dell'abitazione dei ricorrenti, in parte sono beni non compresi nella liquidazione del patrimonio, in quanto impignorabili ex lege (letti, mobile guardaroba, divano letto, tavolo della cucina, lavastoviglie, così via) mentre gli altri altri beni mobili (ad esempio, televisore, divano e scrivania) sono di così scarso valore da non rappresentare un'utilità per la procedura di liquidazione del patrimonio

-Elenco delle spese necessarie al sostentamento sino alla vendita della casa di abitazione



I ricorrenti affermano che le spese mensili necessarie al sostentamento dei ricorrenti e della loro famiglia ammontano ad €. 1.230,00 e che la situazione reddituale dei medesimi (pari ad €. 1.500,00 netti mensili circa percepiti dal signor [redacted] non potendo contare sull'assegno di disoccupazione di [redacted] poiché variabile e in corso di diminuzione ed attualmente pari a circa €. 400,00 mensili) non consente loro di sostenere le rate dei finanziamenti contratti.

-La relazione dell'OCC

[redacted]

Il provvedimento.

Vi sono i requisiti di legge affinché possa procedersi alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione.

La domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter.

Sussistono infatti tutti gli elementi informativi e documentali richiesti dal predetto articolo.

Nel presente procedimento l'OCC risulta avere correttamente esaminato e valutato l'attendibilità delle informazioni date dal debitore alla luce della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti e la sussistenza delle condizioni per l'apertura della procedura.

Non entrano nella liquidazione l'importo mensile reddituale complessivo per entrambi di euro 1.230,00 e il residuo deve essere versato per 48 mesi alla procedura dalla data del presente provvedimento

I beni mobili contenuti nell'appartamento di abitazione non entrano nella liquidazione in quanto in parte impignorabili in parte di nessun valore.

I beni che saranno posti vendita dovranno essere consegnati al liquidatore al momento della vendita stessa.

Può essere nominato liquidatore lo stesso OCC dott. Davide Borla, non essendovi ostacoli normativi a ciò ed anzi risultando tale nomina opportuna, alla luce del fatto che il predetto già conosce la procedura.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di [redacted] e

nomina quale liquidatore il dott. Davide Borla con studio in Torino;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che non fanno parte della liquidazione:

i redditi correnti nella misura complessiva di euro 1.230,00 disponendo che il residuo sia versato per 48 mesi alla procedura dalla data del presente provvedimento;

i beni mobili contenuti nell'appartamento di abitazione;

ordina la trascrizione del decreto sui beni mobili e immobili registrati;



ordina ai ricorrente di consegnare al liquidatori i beni oggetto di liquidazione al momento della vendita;

manda altresì per la sua pubblicazione del decreto su www.astelegali.net;

dispone che il liquidatore invii ogni sei mesi una relazione al Tribunale sullo stato della procedura.

Torino, 12/03/2018

Il g.i.

Cecilia Marino



TRIBUNALE DI TORINO

Sesta Sezione Civile

R.G. n. 4135/2018

Il gd,

visto il proprio decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni relativa ai signori signor '

e in data 12.3.2018;

dato atto che il predetto decreto contiene un errore al punto "La relazione dell'Occ" laddove non riporta la motivazione indicata dall'attestatore;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale inserendo la motivazione sopra indicata, talché il testo definitivo del decreto risulta essere quello che segue:

"DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI EX ART. 14 TER E SEG. L. 3/2012

Il giudice delegato

PREMESSO

I signor ' e trovandosi in una situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, hanno chiesto al Tribunale la pronuncia di apertura del piano di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. dell'art. 14 ter della l.3/12.



I predetti infatti si trovano in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012, ossia in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non hanno subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012.

L'OCC dott. Davide Borla ha depositato una relazione particolareggiata prescritta dall'art. 14 ter comma 3 l. 3/12.

Sono inoltre stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3, L. n. 3/2012 ossia l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la dichiarazione della situazione reddituale, la relazione particolareggiata.

-L'indebitamento

La situazione debitoria dei ricorrenti è la seguente:

TOTALE DEBITI personali del signor	26.624,53
E €.	
TOTALE DEBITI personali della	€. 5.417,24
signora	
TOTALE DEBITI cointestati del signor	€. 212.454,53, oltre alle spese
e della signora	condominiali future di €. 5.533,85



-La situazione economico-patrimoniale è la seguente:

A) Beni immobili.



I ricorrenti sono comproprietari, per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno in regime di comunione legale, dei seguenti beni immobili:

- un alloggio sito in Torino, via

- un box auto sito in Torino, via

Formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili:

ipoteca volontaria a favore di S.p.A., derivante da atto di mutuo a rogito notaio, dott.

del 1° giugno 2007 rep. /, del complessivo importo di euro 255.000,00, contro

trascrizione di pignoramento immobiliare emesso dal Tribunale Ordinario di Torino in data 20 dicembre 2010 rep. /, a favore del Condominio di Via -C, contro i e ;

trascrizione pignoramento immobiliare da parte di S.p.A. (S.p.A.) nei confronti della ricorrente F per la residua quota di $\frac{1}{2}$;

Valore indicativo del bene: sulla base della perizia di stima redatta dal Geom. nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio esperita nella procedura esecutiva immobiliare avviata dal Condominio di via n 'A, il valore di mercato è pari ad €. 205.000,00 (di cui €. 190.000,00 per l'alloggio ed €. 15.000,00 per il box auto).

I ricorrenti non hanno ulteriori beni immobili oltre a quelli indicati nella presente domanda.

B) Beni mobili registrati.

Il ricorrente, signor è proprietario del seguente bene mobile registrato:

- un'autovettura, marca e modello , targata L;

Tale autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

La ricorrente, signora a, è proprietaria del seguente bene mobile registrato:



- un'autovettura, marca e modello _____, targata _____;

Tale autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

I ricorrenti affermano che i beni mobili, facenti parte dell'arredamento dell'abitazione dei ricorrenti, in parte sono beni non compresi nella liquidazione del patrimonio, in quanto impignorabili *ex lege* (letti, mobile guardaroba, divano letto, tavolo della cucina, lavastoviglie, così via) mentre gli altri altri beni mobili (ad esempio, televisore, divano e scrivania) sono di così scarso valore da non rappresentare un'utilità per la procedura di liquidazione del patrimonio

-Elenco delle spese necessarie al sostentamento sino alla vendita della casa di abitazione

I ricorrenti affermano che le spese mensili necessarie al sostentamento dei ricorrenti e della loro famiglia ammontano ad €. 1.230,00 e che la situazione reddituale dei medesimi (pari ad €. 1.500,00 netti mensili circa percepiti dal signor _____ non potendo contare sull'assegno di disoccupazione di _____ poiché variabile e in corso di diminuzione ed attualmente pari a circa €. 400,00 mensili) non consente loro di sostenere le rate dei finanziamenti contratti.

-La relazione dell'OCC

L'Occ, dopo avere evidenziato tutti i dati richiesti dalla legge, ha evidenziato le ragioni dell'indebitamento e dell'impossibilità ad adempiere, non riconducibili a colpa dei ricorrenti, nel modo seguente:

"-Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere obbligazioni (ex art. 14-ter, comma 3, lett. a)

La massa debitoria risulta prevalentemente composta dai debiti per mutuo ipotecario e per ulteriori spese relative all'immobile di proprietà degli istanti. I sig.ri _____ e _____, infatti, nel 2007 acquistavano un appartamento sottoscrivendo un mutuo ipotecario per 170.000 euro e nello stesso anno accendevano due finanziamenti per coprire le spese di ristrutturazione e l'acquisto dei mobili. In quel periodo il sig. _____ percepiva un reddito di lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato, di circa 29.000 euro annui e la sig.ra _____ svolgeva attività di assistenza domestica con contratti temporanei ma ben



retribuiti, pertanto il reddito del nucleo familiare era sufficiente, seppur con qualche sforzo, per la copertura delle rate dei mutui e dei finanziamenti accessi oltre che, ovviamente, delle spese correnti ordinarie necessarie alla famiglia.

-Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ex art. 14-ter, comma 3, lett. b)

In seguito all'acquisto dell'immobile, tuttavia, il condominio di via _____ : deliberava ingenti opere di manutenzione straordinaria, quali il rifacimento della facciata e l'installazione delle termovalvole, che portarono i coniugi _____ e _____ a dover sostenere spese condominiali molto elevate costringendoli a saltare la regolarità dei pagamenti delle rate del mutuo e dei finanziamenti.

Inoltre nel 2012 il sig. _____ dovette sostenere importanti spese sanitarie per la cura della sorella in Italia e per le spese conseguenti al decesso ed al funerale svoltosi nel paese di origine.

A complicare la situazione economica del nucleo familiare si aggiunse quindi la perdita del lavoro del sig. _____ all'inizio del 2014 che, anche se subito seguita da una nuova assunzione con parità di mansioni alla precedente, comportò una riduzione dello stipendio dovuta alla riduzione dell'orario e dei turni straordinari.”

Il provvedimento.

Vi sono i requisiti di legge affinché possa procedersi alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione.

La domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter.

Sussistono infatti tutti gli elementi informativi e documentali richiesti dal predetto articolo.

Nel presente procedimento l'OCC risulta avere correttamente esaminato e valutato l'attendibilità delle informazioni date dal debitore alla luce della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti e la sussistenza delle condizioni per l'apertura della procedura.



Non entrano nella liquidazione l'importo mensile reddituale complessivo per entrambi di euro 1.230,00 e il residuo deve essere versato per 48 mesi alla procedura dalla data del presente provvedimento

I beni mobili contenuti nell'appartamento di abitazione non entrano nella liquidazione in quanto in parte impignorabili in parte di nessun valore.

I beni che saranno posti vendita dovranno essere consegnati al liquidatore al momento della vendita stessa.

Può essere nominato liquidatore lo stesso OCC dott. Davide Borla, non essendovi ostacoli normativi a ciò ed anzi risultando tale nomina opportuna, alla luce del fatto che il predetto già conosce la procedura.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di _____ e _____;

nomina quale liquidatore il dott. Davide Borla con studio in Torino;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che non fanno parte della liquidazione:

i redditi correnti nella misura complessiva di euro 1.230,00 disponendo che il residuo sia versato per 48 mesi alla procedura dalla data del presente provvedimento;

i beni mobili contenuti nell'appartamento di abitazione;

ordina la trascrizione del decreto sui beni mobili e immobili registrati;

ordina ai ricorrente di consegnare al liquidatori i beni oggetto di liquidazione al momento della vendita;

manda altresì per la sua pubblicazione del decreto su www.astelegali.net;

dispone che il liquidatore invii ogni sei mesi una relazione al Tribunale sullo stato della procedura.

Torino, li 12.3.2018



Il Giudice

Dott. Cecilia Marino"

Torino, 16.3.2018

Il giudice

Dott. Cecilia Marino

